DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "PERA MANTOVANA"

Art.1

L'indicazione geografica protetta "Pera Mantovana", accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art.2 è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art.2

L'indicazione "Pera Mantovana" designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero:
Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett e William.

Art.3

La zona di produzione comprende la parte del territorio della provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgoforte, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Virgilio, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, S.Benedetto Po, Quistello, Quingentole, S.Giacomo delle Segnate, S.Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Pieve di Coriano, Revere, Ostiglia, Serravalle a Po, Villa Poma, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide e Felonica.

Art.4

I terreni idonei per la coltivazione della "Pera Mantovana" sono di tessitura media, in alcune aree si può riscontrare una tessitura tendenzialmente più fine o più grossolana in relazione alle caratteristiche pedologiche riscontrabili che influenzano gli interventi irrigui ed agronomici.
L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Lombardia.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo di 5.000 piante.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in

parete le forme utilizzabili sono la Palmetta e il Fusetto e loro modificazioni.
(Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde).
La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.
La produzione unitaria massima è di 450 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.
Nell'ambito di questo limite la Lombardia, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all'art.2.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta "Pera Mantovana" deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidità e di temperatura all'interno delle celle frigorifere devono essere adeguati alle esigenze qualitative.
Le varietà Conference, Decana del Comizio, Kaiser destinate alla commercializzata primaverile debbono essere conservate in atmosfera controllata.

Art.5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art.4 è accertata dalla Regione Lombardia.
I pereti idonei alla produzione della "Pera Mantovana" sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.
Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.

Art.6

La "Pera Mantovana" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

Abate Fetel
epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;
forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
calibro: diametro minimo 65 mm;
peso medio dei frutti: minimo 260 gr.;

tenore zuccherino: (°Brix) 11;
durezza: 5
sapore: dolce.

Conference
epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa introno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;
forma: piriforme spesso simmetrica;
calibro: diametro: 60 mm;
peso medio dei frutti: minimo 158 gr;
tenore zuccherino: (°Brix) 11;
durezza: 5,5;
sapore: dolce.

Decana del Comizio
epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa;
forma: turbinata;
calibro: diametro: minimo 70 mm;
peso medio dei frutti: minimo 240 gr.;
tenore zuccherino: (°Brix) 11;
durezza: 4;
sapore: dolce aromatico.

Kaiser
epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;
forma: calebassiforme-piriforme;
calibro: diametro: minimo 65 mm;
peso medio dei frutti: minimo 250 gr.;
tenore zuccherino: (°Brix) 11;
durezza: 5,7;
sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore.

William e Max Red Bartlett
epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;
forma: cidoniforme-breve o piriforme;
calibro: diametro: minimo 60 mm;
peso medio dei frutti: minimo 185 gr;
tenore zuccherino: (°Brix) 11;
durezza: 6,5;
sapore: dolce aromatico.

Art.7

La commercializzazione della "Pera Mantovana" ai fini dell'immissione al cosumo deve essere effettuata dopo

apposito confezionamento che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno.

In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell'anno successivo nei periodi sotto specificati per ogni cultivar:

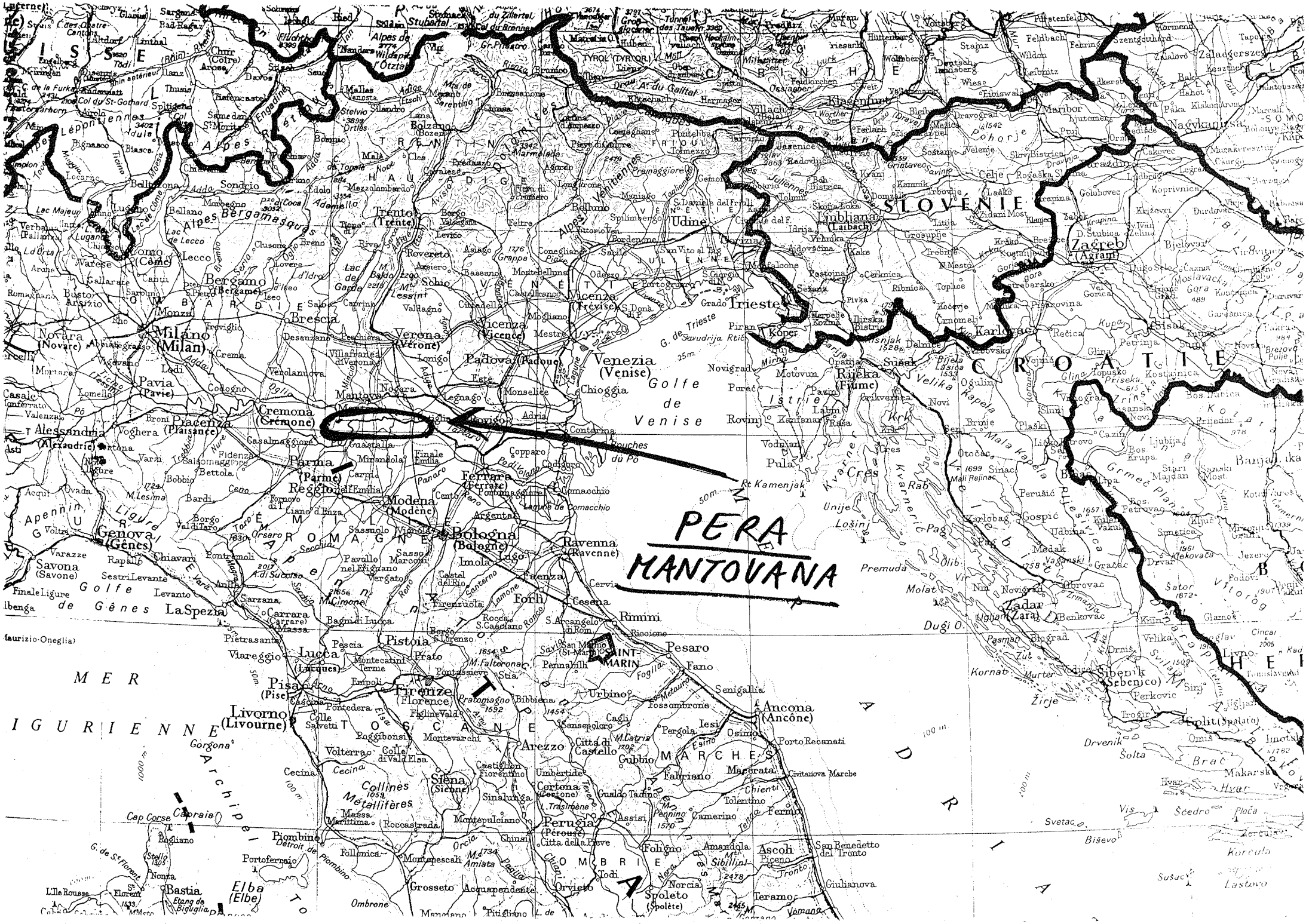
Abate Fetel: 20 settembre - 10 febbraio;
Conference: 15 ottobre - 30 maggio;
Decana del Comizio: 30 settembre - 30 marzo;
Kaiser: 15 settembre - 15 marzo;
Max Red Bartlett: 20 agosto - 10 novembre;
William: 10 agosto - 10 novembre.

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Pera Mantovana", seguita immediatamente dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta" e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonchè il peso lordo all'origine.

La dizione "Indicazione Geografica Protetta" può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P."

A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica.

Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate alla esportazione.


PERA
MANTOVANA